



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000025/of - Circ. n. 3
Belluno, 21/01/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro indirizzi mail

Oggetto: Concorso straordinario – doppia assegnazione

Cari colleghe e colleghi,

si informa che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 1/2020, pubblicata il 17 gennaio u.s., ha stabilito che **il farmacista assegnatario di due sedi, a seguito di concorso straordinario, deve necessariamente optare per l'una o per l'altra sede.**

Tale affermazione si basa sull'assunto che l'art. 11, comma 5 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012 ha riaffermato la regola dell'alternatività nella scelta delle sedi da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in conformità con la regola generale dell'art. 112, commi 1 e 3, R. D. n. 1265/1934, che vieta il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la regola dell'alternatività o non cumulabilità delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che “per” la gestione associata.

I Giudici si sono soffermati sulla ratio del concorso straordinario, ricordando che il fine, dichiarato nel comma 1 dell'art 11 del citato decreto, è stato quello di “favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”.

Coerentemente con tale scopo, l'art. 11, comma 3, D.L. n. 1/2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) e, cioè, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria.

In tale contesto, si colloca l'art. 11, comma 5, del decreto del 2012, che consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l'assegnazione di farmacia in non più di due Regioni o Province autonome.

Per il Collegio, alla luce di tale coordinate, appare evidente che “i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell’alternatività), poiché devono dedicare la loro attività personale necessariamente all’una o all’altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell’intera collettività (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali”.

Una soluzione differente, infatti, non solo sarebbe in contrasto con il dato letterale del citato comma 5 dell’art. 11, che espressamente consente soltanto la partecipazione al concorso straordinario in non più di due Regioni o Province autonome e non l’assegnazione di due sedi in deroga alle regole generali, ma anche “sul piano teleologico con la ratio della previsione stessa, che è quella già ricordata di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge”.

L’assegnazione di due sedi, peraltro, “concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato, a fronte dello sbarramento previsto dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 1 del 2012 per i farmacisti già titolari di sede, nei confronti dei quali soltanto, e per la mera casualità di essere già titolari di una sede farmaceutica, opererebbe invece il divieto di cumulo dell’art. 112, r.d. n. 1265 del 1934 e dell’art. 7, comma 1, l. n. 326 del 1991”.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha precisato che “la gestione associata” di cui all’art. 11, comma 7, D.L. n. 1/2012, “non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, l. n. 362 del 1991”.

Pertanto, la partecipazione in forma associata al concorso straordinario comporta un mero cumulo di titoli, in vista della futura gestione associata della sede.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

